

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE DI PRELIEVO D'ACQUA IN P.F. 853/1

LOCALITA' MARANZA IN C.C. VILLAZZANO AL SIG. A [REDACTED] F [REDACTED]

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. XX di
data 27 maggio 2025, tra:

l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche
Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA
00835990227 e codice fiscale 80016510226, rappresentata dal dott. Maurizio
Fraizingher, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica in
Trento presso la sede dell'Azienda Forestale, la quale gestisce il patrimonio
agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte,
parte concedente e

il signor **F [REDACTED] A [REDACTED]**, di seguito denominato concessionario, nato a [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Azienda forestale concede al signor **F [REDACTED] A [REDACTED]** di prelevare l'acqua di su-
pero che fuoriesce dallo scarico della vasca di deposito dell'acquedotto a servi-
zio del Rif. Maranza, situata poco a monte del rifugio stesso, con la posa ed il
mantenimento di una tubazione al suolo pubblico, fino all'abitazione privata.

La presente concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del presente atto. E' esplicitamente esclusa la possibilità che il
presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

L'azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente

concessione in caso di inadempienze da parte del concessionario o per ragioni di interesse pubblico.

Art. 2

L'acqua potrà essere captata attraverso un pozzetto al quale è innestata la tubazione di raccordo con il fabbricato sito nella p.ed. 820 in loc. Maranza in C.C. Villazzano. L'impianto descritto potrà essere utilizzato da eventuali altri utenti autorizzati dall'Azienda forestale.

Art. 3

L'Azienda Forestale non garantisce né quantitativi minimi di erogazione né potabilità dell'acqua che, pertanto, non potrà essere consumata per usi umani: il concessionario si assume tutte le responsabilità dell'uso dell'acqua, proveniente dall'acquedotto dell'Azienda forestale.

Art. 4

L'impianto, di proprietà dell'Azienda Forestale, non può essere modificato o manomesso. Eventuali opere di presa su terreni pubblici o nelle proprietà private (come pozzetti, cisterne e altro) dovranno essere autorizzate ai sensi di legge dagli organi competenti.

Le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte ed in modo da non provocare danni alle persone e alle proprietà pubbliche e private.

Art. 5

L'Azienda Forestale declina qualsiasi responsabilità in caso di rotture al pozzetto di captazione e alle tubature derivanti dal transito di mezzi dei Censiti aventi diritto d'uso civico in zona e di quelli impegnati in eventuali interventi sul territorio, che hanno diritto al transito.

Art. 6

	Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 1 è convenuto in	
	complessivi Euro 120,00 (centoventi/00), che la parte affittuaria si impegna a	
	versare in un'unica soluzione alla firma del presente atto;	
	Il versamento dovrà essere effettuato tramite pagamento di bollettino PagoPA	
	che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda forestale entro	
	il termine previsto per il pagamento.	
	Art. 7	
	Tutte le spese d'uso relative all'immobile oggetto del presente atto, sono a	
	carico del concessionario.	
	Art. 8	
	Il mancato tempestivo e puntuale adempimento da parte del concessionario	
	alle disposizioni previste dal presente atto comporterà la revoca della presente	
	concessione con l'obbligo da parte del concessionario di immediata consegna	
	del terreno all'Azienda forestale, oltre al risarcimento del danno. Il concessio-	
	nario dovrà usare il terreno concesso con la diligenza del buon padre di fami-	
	glia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del Codice Civile.	
	Art.9	
	Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione,	
	l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà	
	competente il Foro di Trento.	
	Art. 10	
	Con la sottoscrizione del presente atto, le parti autorizzano reciprocamente il	
	trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola-	
	mento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.	
	Art. 11	
	3	

Le spese inerenti il presente atto sono a carico del concessionario.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 –

Parte 1^ - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig. A [REDACTED] F [REDACTED]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig. A [REDACTED] F [REDACTED]

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 22/05/2025 12:49:49

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834